

INIZIATIVA PARLAMENTARE

presentata nella forma elaborata da Sergio Morisoli per la modifica della Legge istitutiva l'Azienda elettrica ticinese del 25 giugno 1958 (Trasformazione di AET in Holding SA di diritto misto (ai sensi art. 762 CO)

del 25 giugno 2012

- Tenuto conto dei messaggi n. 6416 e 6530 concernenti l'approvazione dei rapporti di gestione e dei conti annuali per gli esercizi 2009 e 2010 dell'Azienda elettrica ticinese;
- considerati i rapporti di maggioranza, di minoranza 1 e 2 accompagnanti suddetti messaggi;
- vista la forma e i contenuti emersi dal dibattito parlamentare nella Seduta IV del Gran Consiglio di lunedì 4 e martedì 5 giugno 2012, per la trattanda 12;
- mantenuta valida la mia iniziativa parlamentare generica del 4 giugno 2012, ricordando e rimandando alle premesse e agli argomenti contenuti in tale iniziativa parlamentare;
- volendo facilitare e accelerare il lavoro di protezione, rafforzamento e rilancio dell'AET,

nel rispetto dell'articolo 97 della Legge sul Gran Consiglio e sui rapporti con il Consiglio di Stato, presento la seguente iniziativa parlamentare nella forma elaborata: ***Trasformazione di AET in Holding SA di diritto misto (ai sensi art. 762 CO società anonima a economia mista)***.

Spiegazioni

Le seguenti considerazioni trovano la loro origine nel messaggio n. 5075 del 16 gennaio 2001, successivamente ritirato dal Governo nell'ottobre 2002. Vengono qui recuperate, modificate e adattate alle nuove circostanze e ai cambiamenti intervenuti nella realtà solo quelle considerazioni e quegli aspetti che a oltre 11 anni di distanza ci sembrano ancora pertinenti e di attualità.

Va detto subito che viene abbandonata la proposta di allora di trasformare l'AET in una SA di diritto privato.

Si privilegia, alla luce degli avvenimenti esperiti con la liberalizzazione del mercato dell'energia e con la strategia assunta da AET nell'ultimo decennio, la preminenza e il primato della proprietà pubblica, ma nello stesso tempo si vuole dotare l'AET della giusta flessibilità, del necessario spazio di manovra, della libertà e della responsabilità che solo con una trasformazione in società anonima ai sensi del Codice delle Obbligazioni (CO) è possibile. Per questo si propone una AET Holding SA secondo il CO art. 620 ss. ma con le caratteristiche e gli obblighi della società anonima a economia mista derivanti dall'applicazione dell'art. del CO 762 società anonima a economia mista. Con questa scelta si garantisce inequivocabilmente la tutela dell'interesse pubblico all'interno della società anonima.

È stata valutata anche la possibile trasformazione di AET in una società anonima di diritto pubblico ai sensi dell'art. 763 CO, che non è scartabile a priori, ma comporta numerose complicazioni e incognite. Lasciamo però tale esplorazione al lavoro della commissione che si occuperà della mia Iniziativa parlamentare generica presentata lo scorso 4 giugno: "Proteggiamo e rafforziamo l'AET".

Breve commento

1. Per l'Azienda Elettrica Ticinese (AET) si propone qui la trasformazione in Holding società anonima di diritto misto ai sensi dell'art. 762 CO, con vincolo per il Cantone di detenere

sempre la maggioranza dei voti e/o del capitale azionario. Parte delle azioni potrà passare in mano di altri enti pubblici, di società anonime di diritto pubblico, di società di diritto privato, ma un'eventuale decisione in tale senso spetterà al Gran Consiglio. Anche i Comuni potranno partecipare quali azionisti all'AET. È prevista la facoltà di riservare, fin dall'inizio, una quota del capitale dell'azienda all'azionariato popolare: in questo modo persone fisiche residenti nel Cantone (dipendenti dell'AET compresi) potrebbero partecipare al capitale aziendale, con i diritti connessi a questa partecipazione.

2. La trasformazione dell'AET in società anonima avverrà nella forma della società di partecipazioni (holding). La società mantello potrà quindi costituire società partecipate. Questa formula conferisce all'azienda una grande agilità e flessibilità, limita i rischi per la società madre, consente una chiara separazione tra i ruoli di proprietà e quelli aziendali e rende più attrattiva la partecipazione di terzi alle singole società del gruppo. Si prevede la creazione di almeno quattro società partecipate: una SA di diritto misto (art. 762 CO) per la produzione e manutenzione, una SA di diritto privato (art. 620 ss. CO) per il commercio, una SA di diritto privato (art. 620 ss. CO) per i servizi connessi, una SA di diritto misto (art. 762 CO) per gli impianti e le reti (trasporto, distribuzione di elettricità). L'AET holding, oltre a poter ricevere eventualmente, previa decisione del Gran Consiglio, le attuali partecipazioni del Cantone in società elettriche (OFIMA, OFIBLE, Verzasca, Senco, Akeb, Calore), potrà amministrare esistenti e decidere nuove partecipazioni ad altre società.
3. Considerato che l'AET Holding diventerà una società di diritto misto, e che alcune sue società potranno essere SA di diritto privato, seppure a partecipazione statale, la legge diventa di fatto una legge-quadro, che regola le competenze dello Stato in relazione alla sua partecipazione, definisce il modo in cui questa partecipazione può essere cambiata, stabilisce gli atti necessari alla trasformazione dell'azienda e rinvia per il resto alle norme del Codice delle obbligazioni.
4. Con la trasformazione, vengono estese le competenze dell'AET. Oltre alla produzione e al commercio di energia (non solo elettrica), l'azienda potrà intervenire nel trasporto (di energia prodotta e/o venduta da altri) e nella distribuzione e fornire prestazioni di servizio direttamente o indirettamente connesse con gli scopi di legge e adeguate alle esigenze e alle condizioni poste da un mercato liberalizzato. Viene così data una base legale chiara per l'estensione dell'attività aziendale a settori in cui, nel mercato liberalizzato, le aziende elettriche, in Svizzera e all'estero, sono già presenti (esempi: consulenza, trasmissione di segnali via rete, telecomunicazioni).
La competenza data alla futura AET di entrare nel campo della distribuzione di energia è necessaria per mettere l'azienda in condizione di muoversi tempestivamente sul mercato liberalizzato. In un mercato liberalizzato, in cui le aziende concorrenti possono muoversi liberamente in tutti i settori, questa limitazione sarebbe un grave svantaggio di partenza per l'AET.
5. Con la trasformazione, l'AET Holding riprenderà attivi e passivi dell'attuale AET, mantenendo in particolare la proprietà degli impianti di produzione di elettricità (Stalvedro, Tremorgio, Piottino, Biaschina). La facoltà di vendere gli impianti (così come quella di acquistarne) è attribuita, dalla legge, al Gran Consiglio. Questo non rimette in discussione l'indirizzo politico cantonale che punta alla riacquisizione degli impianti di sfruttamento idrico. L'eventuale vendita di un impianto da parte dell'AET non potrebbe quindi di fatto realizzarsi senza che il Cantone, tramite il Gran Consiglio, attribuisca all'acquirente la concessione di utilizzazione. Spetterà sempre all'autorità politica la decisione di merito, ribadito che la proprietà delle acque da parte dello Stato è fuori discussione. Si tratta, in questo caso, di una scelta di continuità rispetto ai principi affermati dal legislatore al momento della creazione dell'azienda cantonale: anche in un mercato liberalizzato, spetta

allo Stato decidere quali acque utilizzare in proprio e quali concedere a terzi, con o senza la sua partecipazione.

6. Il ruolo fondamentale che l'azienda ha svolto in questi oltre 50 anni di attività in favore dello sviluppo economico e sociale del Ticino, consentendo al Cantone di recuperare parte dell'autonomia decisionale persa nei decenni precedenti in materia di politica idroelettrica, potrebbe venir rimesso in discussione e cancellato, con la liberalizzazione del mercato, qualora l'azienda non fosse messa in condizione di affrontare il nuovo contesto. Il regime di concorrenza impone al Cantone una scelta politica diversa rispetto a quella del 1958. L'AET non avrà infatti più il diritto esclusivo di rifornire le aziende di distribuzione e i grandi consumatori, ma dovrà conquistarsi i clienti su un mercato aperto. La sua struttura aziendale e le sue competenze devono essere adattate di conseguenza, pena l'impossibilità per l'AET di mantenere un ruolo importante nel mercato, con il rischio di un'emarginazione difficilmente reversibile. Nelle nuove condizioni di mercato, l'AET avrà il compito di favorire, agendo in regime di libera concorrenza, un approvvigionamento sicuro, di qualità, finanziariamente vantaggioso alle imprese e alle economie domestiche, contribuendo a far giocare le leggi del mercato a vantaggio dei consumatori e contro eventuali tentazioni cartellari degli altri attori, e mantenendo in Ticino un centro di competenza e di decisione in un settore di grande importanza per lo sviluppo competitivo del Cantone.

Proposta

La soluzione ottimale è rappresentata dalla trasformazione dell'AET in un gruppo di società con alla testa una holding di diritto misto. Il gruppo di società dovrebbe avere le seguenti caratteristiche:

- la società holding detterrebbe e amministrerebbe le partecipazioni in altre società e svolgerebbe inoltre la funzione di Amministrazione Centrale;
- essa offrirebbe:
 1. la garanzia di continuità nella proprietà pubblica
 2. il controllo delle scelte strategiche
 3. la gestione e il recupero delle risorse naturali (acque);
- l'utile consolidato garantirebbe importanti ricadute finanziarie a favore del Cantone e di tutti i Comuni sede di impianti e strutture;
- le società partecipate potrebbero essere quattro, con funzioni rispettivamente di Produzione e Tecnica, Commerciale, Gestione della rete e degli impianti, Servizi. In una fase successiva, potrebbe essere ipotizzabile un'ulteriore scomposizione delle funzioni;
- tutte le società figlie del gruppo sarebbero società anonime di diritto misto o privato giusta gli art. 620 ss CO e art. 762 CO;
- nella fase immediatamente successiva alla trasformazione, il Cantone detterrebbe attraverso la società holding il 100% delle società partecipate di nuova costituzione (oltre alle quote attualmente di proprietà del Cantone nelle società già esistenti);
- l'intero patrimonio dell'AET sarebbe attribuito alle diverse società del gruppo, secondo principi da determinarsi;
- dal profilo organizzativo, vi sarebbero:
 1. un Consiglio di amministrazione composto da non più di 7 membri con competenze manageriali, gestionali e finanziarie, con particolare accento sulla conoscenza del mercato dell'energia elettrica, con compiti di sorveglianza strategica e di supervisione sull'intero gruppo;

2. una Direzione centrale, pure in seno alla holding.

I rapporti fra Consiglio di amministrazione e Direzione saranno stabiliti in un apposito regolamento di organizzazione. La direzione centrale risulterebbe composta da un direttore generale e da direttori di settore. I direttori di settore sarebbero pure amministratori delle singole società partecipate, alle quali corrisponderebbero appunto i settori identificati come Produzione e Tecnica, Commerciale, Gestione di Rete e degli Impianti, Servizi. Il direttore centrale si assumerebbe invece la responsabilità della conduzione del gruppo e degli sviluppi delle attività. Eventuali consigli di amministrazione delle società partecipate permetterebbero - attraverso i successivi scambi di azioni - di far cooperare membri del Consiglio o della Direzione AET con membri designati da partner.

In un secondo tempo, l'azionariato potrebbe essere aperto a terzi secondo modalità da determinarsi, tenendo conto di quanto segue:

- la cessione delle azioni di una o più società del gruppo sarebbe da preferire qualora si desiderasse realizzare la plusvalenza sulla relativa cessione di azioni; l'aumento del capitale azionario qualora si desiderasse rafforzare la consistenza patrimoniale;
- l'ingresso di clienti, fornitori e partner commerciali nel capitale di una o più società potrebbe avvenire mediante versamenti in contanti, conferimenti di attivi industriali (ad esempio di quote in altre società) oppure attraverso scambi di partecipazioni;
- è auspicabile comunque il controllo sull'azionariato da parte del Parlamento.

La trasformazione in gruppo di società dovrebbe avere luogo a breve termine, visto il breve lasso di tempo a disposizione dell'AET per adattarsi alle nuove condizioni di mercato. Una trasformazione diretta in gruppo di società permetterebbe di pianificare al meglio le strategie future.

La struttura del gruppo societario appare preferibile rispetto alla società unica in particolare per i seguenti motivi:

- essa consentirebbe al Cantone di gestire al meglio e con la massima flessibilità l'entrata e l'uscita di eventuali nuovi soci dai diversi campi di attività (cioè dalle diverse società facenti parte della struttura), qualora ciò dovesse risultare opportuno per attuare la necessaria integrazione verticale e orizzontale;
- vi sarebbe la possibilità di offrire a terzi partecipazioni in società di loro specifico interesse, ad un prezzo adeguato. Nessuno sarebbe cioè tenuto a "pagare" riserve di società alle quali non è interessato e il perfezionamento di scambi di partecipazioni ne sarebbe facilitato, ciò che permetterebbe di sfruttare in maniera ottimale le sinergie con i clienti, i fornitori ed eventuali partner commerciali (svizzeri o esteri);
- vi sarebbe maggiore chiarezza nell'organizzazione e nella definizione delle relative responsabilità (concetto di "cost and profit centers"), senza un appesantimento burocratico della struttura o una moltiplicazione/sovrapposizione di amministratori e direzioni. L'organigramma sarebbe quindi identico in termini di organizzazione, numero di dirigenti e competenze rispetto ad altre ipotesi organizzative.

La trasformazione giuridica

La trasformazione da ente di diritto pubblico in società di diritto misto per la Holding e di diritto misto e/o privato per le società facenti parte del gruppo sembra essere l'unica soluzione che tiene adeguatamente conto degli equilibri politici, economici e sociali attorno al tema AET e permetterebbe di partecipare attivamente al mercato.

La struttura holding è la struttura giuridica ed amministrativa più adeguata alle esigenze future. In essa sono raggruppate le seguenti caratteristiche: flessibilità, organizzazione efficiente, sopravvivenza a lungo termine, potenziale innovativo, orientamento verso il profitto e capacità di cooperazione. La costituzione di una holding crea potenziali che favoriscono l'orientamento verso il mercato, l'organizzazione, la motivazione e i sistemi di gestione nell'azienda, in particolare in funzione di alleanze che possono trasformarsi in società comuni tra diversi partner.

Orientamento di mercato	La nuova struttura aziendale consente di orientare diversi settori commerciali dell'azienda in modo più mirato verso le specifiche esigenze di mercato e allo stesso tempo di fissare chiaramente le competenze commerciali all'interno del gruppo aziendale. La diminuzione delle unità operative facilita l'orientamento al mercato e migliora la sua penetrazione grazie alla semplificazione dei processi decisionali.
Organizzazione	L'introduzione di prescrizioni chiare, la definizione e la delega delle responsabilità per i risultati ottenuti, riducono l'esigenza dei controlli all'interno dell'organizzazione. La direzione della holding viene sgravata dei suoi compiti operativi e l'elasticità globale del gruppo aziendale aumenta. L'introduzione di nuovi campi d'attività e l'assunzione di aziende per ampliare il portafoglio seguono un'articolazione organizzativa più semplice.
Motivazione	Con l'assegnazione precisa delle responsabilità si trasmette la motivazione necessaria per le iniziative aziendali alla direzione e ai dipendenti delle società affiliate. Il risultato delle singole unità, la possibilità di influire sul successo aziendale e l'identificazione dei collaboratori con gli obiettivi aziendali migliorano la motivazione di tutti i dipendenti. Una maggiore disponibilità verso le innovazioni migliora il successo commerciale delle unità aziendali.
Sistemi di gestione	In merito alla gestione generale della holding, la trasparenza sulla redditività dei singoli settori commerciali consente di concentrarsi maggiormente sul management delle competenze e delle strategie necessarie per ampliare l'azienda. La netta scissione, anche a livello legale, delle unità aziendali migliora la possibilità di cooperare con altre aziende grazie a una valutazione dei rischi più chiara.

In termini di flessibilità, spettro d'azione e concorrenzialità, efficienza e razionalizzazione della struttura, il Consiglio di amministrazione dell'AET Holding dispone di maggiore libertà decisionale. Il processo decisionale è più breve e più adatto ad un mercato energetico che dovrebbe diventare estremamente concorrenziale e basato sulla rapidità di azione.

Se si considerano le sinergie e le alleanze a livello nazionale e/o internazionale, vi sarebbe un livello supplementare di partecipazione. L'ente pubblico sarebbe egualmente tutelato se sottoscrivesse la totalità del capitale azionario alla sua emissione e potrebbe poi decidere secondo gli sviluppi del mercato se continuare a detenere la totalità del capitale o se aprire il capitale ad altri partner e in quale misura. Anche in caso di apertura del capitale azionario a terzi, per le società partecipate, il Cantone potrebbe continuare a controllare le società ad esempio conservando la maggioranza delle azioni e dei voti, utilizzando azioni con diritto di voto privilegiato, buoni di partecipazione o stabilendo limiti massimi di azioni per ciascun azionista.

Circa la disponibilità di mezzi propri e di finanziamenti, si ritiene possibile, in particolare vista l'attuale situazione finanziaria dell'azienda, dotare il Gruppo AET di sufficienti mezzi propri per

assicurare la competitività sul mercato. Il fatto di dovere ottenere crediti rilasciati sulla base di criteri commerciali permetterebbe inoltre di evitare il finanziamento di operazioni che non offrono le necessarie garanzie finanziarie.

La soluzione holding di diritto misto consente uno sgravio dell'impegno finanziario del Cantone, che avrà la facoltà di determinare esattamente il proprio impegno nella società, stabilendo il capitale sociale o concedendo eventuali prestiti o garanzie, poiché il Cantone rimane azionista della holding. Inoltre, eventuali aumenti di capitale sarebbero comunque soggetti alla sua approvazione. Aumenti di capitale che dovessero essere necessari permetterebbero invece di finanziare operazioni a condizioni vantaggiose e senza l'intervento dello Stato.

La variante holding garantisce inoltre il mantenimento di una fonte di reddito per l'ente pubblico, assicurando maggiore flessibilità e permettendo al Cantone (nella propria qualità di azionista) di decidere quale parte di utile distribuire. Resta comunque da notare che gli utili del Gruppo AET verrebbero, in massima parte, realizzati a livello delle società operative e non della holding. Gli utili di quest'ultima dipenderebbero quindi da quanto deciso dagli azionisti di ciascuna società operativa.

Come detto, l'attività dell'AET non deve più essere rivolta unicamente alla garanzia dell'approvvigionamento elettrico del Cantone, quanto piuttosto alla creazione di un'impresa industriale forte e capace di qualificare con la sua presenza la piazza economica ticinese e di costituire legami con altri attori attivi in questo contesto, in funzione di uno sviluppo competitivo del sistema economico cantonale. Questa attività presuppone la massima flessibilità e rapidità di azione da parte dell'azienda.

Il Cantone continuerebbe a determinare le linee strategiche del Gruppo AET nella propria qualità di azionista (quindi tramite il controllo che eserciterà sul Consiglio di amministrazione composto da professionisti competenti di sua scelta), forte del fatto che per legge e statuto manterrà la maggioranza del capitale azionario e dei voti.

Assetto proprietario delle società ed evoluzione futura

Nella fase immediatamente successiva alla trasformazione, il Cantone deterrebbe tramite l'AET (holding) il 100% delle società partecipate di nuova costituzione (oltre alle quote attualmente di proprietà del Cantone nelle società già esistenti). L'intero patrimonio dell'AET sarebbe in pratica attribuito alle diverse società del gruppo, secondo i principi in uso nel settore. In un secondo tempo, l'azionariato potrà essere aperto a terzi secondo modalità da determinarsi. La competenza di alienare azioni (in forma minoritaria) o di farne sottoscrivere di nuove è attribuita al Consiglio di Stato, che dovrà comunque mantenere al Cantone la maggioranza delle azioni e dei voti. Un'eventuale decisione di alienare a terzi la maggioranza delle azioni delle società partecipate spetta al Gran Consiglio.

Gli aspetti fiscali della trasformazione

Prima della trasformazione dell'AET in società anonima a economia mista, dovranno essere esperite una valutazione delle implicazioni fiscali della trasformazione come pure delle rilevanze legali per i diritti e i doveri dell'attuale AET nei confronti di terzi.

Disegno di

LEGGE

istituente l'Azienda elettrica ticinese del 25 giugno 1958; modifica

Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone Ticino

d e c r e t a :

I. DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Oggetto

La presente legge disciplina la costituzione, gli scopi e l'organizzazione dell'Azienda Elettrica Ticinese.

Articolo 2

Scopi

L'Azienda ha per scopo la produzione, il commercio, il trasporto e la distribuzione di energia nonché la prestazione di servizi.

Articolo 3

**Natura giuridica
e sede**

¹Sotto la ditta "Azienda Elettrica Ticinese" è istituita una società anonima Holding con sede a Bellinzona ai sensi dell'art. 762 del CO svizzero.

²L'Azienda, attraverso la costituzione di società anonime (private o miste) partecipate persegue gli scopi di cui all'art. 2.

Articolo 4

**Principi
imprenditoriali**

¹L'Azienda Elettrica Ticinese può stipulare qualsiasi negozio giuridico direttamente o indirettamente in relazione con i suoi scopi o atta a favorirne il raggiungimento. In particolare, può assumere partecipazioni o collaborare sotto altra forma con terzi.

²Per contro può acquistare, amministrare e alienare fondi e impianti solo previo consenso del Gran Consiglio.

II. CAPITALE AZIONARIO E AZIONISTI

Articolo 5

Capitale azionario

Il Consiglio di Stato stabilisce l'ammontare del capitale azionario come pure il genere, il valore nominale e il numero dei titoli di partecipazione.

Articolo 6

Azionisti

¹Il Cantone è azionista dell'Azienda Elettrica Ticinese (Holding).

²Il Consiglio di Stato può decidere di alienare azioni dell'Azienda a terzi o di farle sottoscrivere a terzi (limitatamente ai sensi dell'art. 762 CO).

³Il Cantone deve sempre detenere la maggioranza del capitale e dei voti.

⁴Il Consiglio di Stato può favorire l'azionariato popolare, tramite la destinazione di una quota del capitale azionario a cittadini residenti.

⁵Per l'alienazione a terzi della minoranza del capitale azionario è competente il Gran Consiglio.

⁶Le stesse regole si applicano per analogia all'alienazione della maggioranza del capitale pubblico delle società partecipate di produzione di energia idroelettrica e di trasporto/distribuzione di energia elettrica alle quali siano stati trasferiti impianti di proprietà dell'Azienda statale.

III. ORGANI E RESPONSABILITÀ

Articolo 7

Organi

¹Gli organi dell'Azienda Elettrica Ticinese sono l'assemblea generale, il consiglio d'amministrazione, la direzione e l'ufficio di revisione.

²I poteri e le attribuzioni dell'assemblea generale, del consiglio d'amministrazione e dell'ufficio di revisione sono regolati dalle disposizioni del CO sulla società anonima.

³L'assemblea generale è autorizzata a modificare, nel quadro della presente legge, i primi statuti dell'Azienda Elettrica Ticinese decisi dal Consiglio di Stato.

Articolo 8

Gestione aziendale

¹In un regolamento organizzativo il consiglio d'amministrazione affida la gestione aziendale alla direzione. Questo regolamento disciplina la gestione aziendale, ne definisce i compiti e regola l'obbligo di riferire e la rappresentanza dell'Azienda.

²La direzione può nominare altre persone con facoltà di rappresentanza.

Articolo 9

Responsabilità

Per la responsabilità dei membri del consiglio d'amministrazione, della direzione e dell'ufficio di revisione sono applicabili gli art. 752 e segg. CO.

IV. PERSONALE

Articolo 10

Rapporti d'impiego

I rapporti d'impiego del personale dell'Azienda sono disciplinati nell'ambito di contratti collettivi o individuali di lavoro.

Articolo 11

Previdenza professionale

L'Azienda Elettrica Ticinese dev'essere affiliata ad un istituto di previdenza conformemente alle norme della legislazione federale.

V. CONTABILITÀ E ESENZIONE FISCALE

Articolo 12

Conti e bilancio

¹I conti e il bilancio dell'Azienda sono allestiti conformemente agli art. 662 e segg. CO.

²I conti devono essere sottoposti al Consiglio di Stato e approvati dal Gran Consiglio.

Articolo 13

Sgravi fiscali

¹Nell'ambito dei suoi compiti, l'Azienda beneficia di uno sgravio sulle imposte cantonali nei termini stabiliti dall'art. 23 cpv. 3 della legge federale sull'armonizzazione delle imposte dirette. Lo sgravio fiscale si estende anche alle aziende accessorie e ausiliarie ma non agli immobili che non hanno alcun nesso necessario con l'esercizio dell'impresa.

²Rimane riservato il pagamento delle tasse di concessione e di esercizio come pure dell'indennità dovuta in virtù della legislazione federale sull'utilizzazione delle forze idriche.

³I Comuni possono concedere uno sgravio sulle imposte comunali analogamente a quanto previsto al capoverso 1.

VI. DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 14

Costituzione dell'Azienda Elettrica Ticinese

¹Con la sua costituzione quale società anonima, l'Azienda Elettrica Ticinese riprende le attività svolte finora dall'Azienda statale e, se del caso, assume quelle nuove inerenti al trasporto e alla distribuzione di energia nelle forme previste dall'art. 3.

²Al momento dell'entrata in vigore della presente legge devono essere prese le misure seguenti:

a) Il Consiglio di Stato delibera in merito al bilancio di apertura dell'Azienda e segnatamente:

1. definisce il debito residuo verso terzi;
2. determina il capitale sociale, ritenuta un'adeguata rivalutazione degli attivi.

- b) Il Consiglio di Stato definisce i fondi e i diritti reali limitati nonché le convenzioni obbligatorie che sono trasferite all'Azienda Elettrica Ticinese.
- c) Il Consiglio di Stato nomina il consiglio d'amministrazione, ne designa il presidente ed emana i primi statuti.
- d) Il consiglio d'amministrazione dell'Azienda Elettrica Ticinese nomina le persone incaricate della gestione e della rappresentanza dell'Azienda ed emana il regolamento organizzativo.

³Quale datore di lavoro, l'Azienda Elettrica Ticinese continua i rapporti d'impiego esistenti nelle forme previste dall'art. 10.

Articolo 15

Ripresa degli attivi e dei passivi

Con l'entrata in vigore della presente legge, l'Azienda Elettrica Ticinese riprende gli attivi e i passivi dell'Azienda cantonale.

VII. DISPOSIZIONI TRANSITORIE E ABROGATIVE

Articolo 16

¹I diritti conferiti all'Azienda statale dagli art. 3 e 3a della legge istitutiva dell'Azienda Elettrica Ticinese del 25 giugno 1958 restano in vigore e passano alla nuova società anonima fino a quando e nella misura in cui diventano incompatibili con il diritto federale in materia di distribuzione di energia elettrica.

²Per il resto, la citata legge del 25 giugno 1958 è abrogata.

VIII. ENTRATA IN VIGORE

Articolo 17

Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, la presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi. Il Consiglio di Stato ne fissa la data dell'entrata in vigore.

Sergio Morisoli